## AVVISO ESPLORATIVO PER RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER INCARICHI PROFESSIONALI

## QUESITO N. 1

"... ho visionato sul sito del CAAB il Vostro avviso esplorativo per richiesta di manifestazione d'interesse per incarichi professionali, avendo intenzione di avanzare proposta congiuntamente a studio di consulenza del lavoro. Leggendo l'avviso ho notato che, relativamente alle attività di mia specializzazione professionale e accademica (art 2.4 consulenza in materia di lavoro) si richiede, quale condizione minima per la manifestazione d'interesse, l'iscrizione all'Albo dei Consulenti del Lavoro. A parte la circostanza che i contenuti più qualificanti delle attività richieste (consulenza e assistenza) non possono essere oggetto di privativa professionale, segnalo che gli adempimenti lavoristici e previdenziali indicati nella seconda parte delle attività di cui all'art. 2.4 possono essere liberamente e alternativamente svolti da avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro (art.1, c.1, l.n. 12/1979): "Esercizio della professione di consulente del lavoro. Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro a norma dell'articolo 9 della presente legge, salvo il disposto del successivo articolo 40, nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra". Di guisa che una tale restrizione è palesemente contraria rispetto alla legge professionale degli avvocati e dei consulenti del lavoro. "

## RISPOSTA N.1

Come noto, l'art. 1 della legge n. 12/1979 stabilisce che "Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro a norma dell'articolo 9 della presente legge, salvo il disposto del successivo articolo 40, nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra".

Di conseguenza, le attività di cui all'art. 2, punto 4, dell'Avviso esplorativo, ("consulenza in materia di lavoro") possono senz'altro essere svolte da tutte le categorie di professionisti indicate dalla norma sopra citata, ovverosia sia dai consulenti del lavoro iscritti nel rispettivo Albo, sia dagli avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali iscritti nei rispettivi Albi professionali e che abbiano comunicato all'Ispettorato del lavoro territorialmente competente (sostituito, oggi, dalla Direzione Territoriale del Lavoro). L'esercizio di tale professione. Del tutto conformemente a quanto sopra e, in perfetta sintonia con il dettato normativo, l'art. 5 dell'Avviso esplorativo, con specifico riferimento al "Contratto d'opera professionale di consulenza in materia di lavoro", inserisce fra le condizioni minime per la manifestazione di interesse: "l'iscrizione, senza interruzioni, da almeno 5 (cinque) anni nel relativo Albo professionale", senza far esplicito riferimento ad uno specifico Albo.

Bologna, 13 maggio 2015

IL DIRETTORE GENERALE Dott. Alessandro Bonfiglioli